

Regolamento organizzativo

Febbraio 2024



Indice dei contenuti

I.	Disposizioni e termini generali	1
	Art. 1 Scopo	1
	Art. 2 Organi della Fondazione	1
	Art. 3 Organi di controllo della Fondazione	1
	Art. 4 Relazione con altri regolamenti	1
II.	Assemblea dei delegati	2
	Art. 5 Composizione	2
	Art. 6 Sedute	2
	Art. 7 Competenze	3
	Art. 8 Elezioni	3
	Art. 9 Verbale	3
III.	Consiglio di fondazione	4
	Art. 10 Composizione	4
	Art. 11 Candidatura	4
	Art. 12 Durata del mandato	5
	Art. 13 Limite di età	5
	Art. 14 Riunioni e risoluzioni	6
	Art. 15 Competenze	6
	Art. 16 Verbale	7
	Art. 17 Formazione	7
IV.	Direzione amministrativa	9
	Art. 18 Composizione	9
	Art. 19 Competenze	9
V.	Commissioni di previdenza aziendale	11
	Art. 20 Composizione e costituzione	11
	Art. 21 Elezione dei rappresentanti dei lavoratori	11
	Art. 22 Durata del mandato	11
	Art. 23 Riunioni e delibere	12
	Art. 24 Competenze	12
	Art. 25 Verbale	13
VI.	Ulteriori disposizioni	14
	Art. 26 Revisori dei conti e periti riconosciuti in materia di previdenza professionale	14
	Art. 27 Informazioni	14
	Art. 28 Regolamento sulla firma	14
	Art. 29 Lealtà	15
	Art. 30 Operazioni legali con parti correlate	15
	Art. 31 Vantaggi patrimoniali	15
	Art. 32 Astensione	15
	Art. 33 Obbligo di segretezza	16



Art. 34	Responsabilità	16
Art. 35	Indennità	16
Art. 36	Lingua determinante	16
Art. 37	Entrata in vigore; modifiche	17



I. Disposizioni e termini generali

Art. 1 Scopo

¹ Il presente Regolamento organizzativo definisce la struttura organizzativa della Fondazione, tenendo conto dell'Atto di fondazione e dello scopo della Fondazione.

² Regola le attività dei vari organi della Fondazione e ne disciplina i compiti.

Art. 2 Organi della Fondazione

¹ Gli organi della Fondazione sono

- l'Assemblea dei delegati (AD),
- il Consiglio di fondazione (CF),
- la gestione (G) e
- le Commissioni aziendali di previdenza (CAP).

² Se necessario, saranno nominate altre commissioni o comitati per questioni speciali. Il loro mandato e le loro competenze sono definiti dall'organo di nomina, tenendo conto dei regolamenti organizzativi.

³ Tutti i membri del Consiglio di fondazione e le persone da esso elette sono considerati persone responsabili ai sensi dell'art. 51b LPP.

Art. 3 Organi di controllo della Fondazione

Gli organi di controllo della Fondazione sono

- i revisori dei conti (RC) e
- il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale (perito LPP).

Art. 4 Relazione con altri regolamenti

Il regolamento organizzativo costituisce l'ordinamento interno di base della Fondazione. Ha la precedenza su altri regolamenti.



II. Assemblea dei delegati

Art. 5 Composizione

- ¹ L'Assemblea dei delegati è composta da
 - i rispettivi rappresentanti delle Commissioni aziendali di previdenza e
 - i delegati dei beneficiari di rendite.
- ² Ogni azienda, ad eccezione delle aziende unipersonali, e il gruppo dei beneficiari di rendite hanno diritto a due delegati.
- ³ I delegati dei beneficiari di rendite devono ricevere una pensione dalla Fondazione. Sono eletti dai beneficiari di rendite durante una riunione o per corrispondenza.
- ⁴ I delegati sono nominati dalle Commissioni aziendali di previdenza e dal gruppo di beneficiari di rendite e notificati alla Fondazione.

Art. 6 Sedute

- ¹ L'Assemblea dei delegati si tiene in via ordinaria una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dei conti.
- ² Il Consiglio di fondazione può convocare riunioni straordinarie dei delegati in caso di necessità di elezioni suppletive.
- ³ La riunione deve essere convocata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante avviso scritto alle aziende con contestuale annuncio dei punti all'ordine del giorno e delle proposte. I documenti pertinenti devono essere inviati contemporaneamente. L'invito delle persone delegate e la trasmissione degli inviti e dei documenti sono di competenza delle Commissioni aziendali di previdenza.
- ⁴ L'Assemblea dei delegati è convocata dal Consiglio di fondazione.
- ⁵ La riunione è presieduta dal presidente del Consiglio di fondazione o, in caso di impedimento, dal vicepresidente del Consiglio di fondazione.
- ⁶ Il presidente designa una persona che redige il verbale e le persone che contano i voti, che non devono essere necessariamente delegati.
- ⁷ Ogni persona delegata presente ha diritto a un voto. Non è consentito il voto per delega. I membri del Consiglio di fondazione non sono considerati persone delegate. Non hanno diritto di voto all'Assemblea dei delegati.
- ⁸ Ogni persona delegata ha il diritto di chiedere al Consiglio di fondazione informazioni sugli affari della Fondazione, nonché ai revisori dei conti e al perito riconosciuto in materia di previdenza professionale sull'esecuzione e sui risultati delle loro revisioni. Le informazioni possono essere fornite solo nella misura in



cui siano necessarie per l'esercizio dei diritti del delegato e non pregiudichino segreti aziendali o altri interessi meritevoli di tutela.

Art. 7 Competenze

I compiti dell'Assemblea dei delegati sono:

- Elezione dei membri del Consiglio di fondazione;
- Prendere atto della relazione annuale, del bilancio annuale e del suo allegato.

Art. 8 Elezioni

- ¹ Le elezioni si svolgono a maggioranza assoluta dei voti validi espressi.
- ² Se è necessario più di uno scrutinio, la persona candidata con il minor numero di voti viene eliminata.
- ³ In circostanze particolari, il Consiglio di fondazione può disporre che le elezioni si svolgano per iscritto e/o per via elettronica. Il Consiglio di fondazione, in questo caso, è autorizzato a emanare regolamenti supplementari.

Art. 9 Verbale

- ¹ Delle riunioni viene redatto un verbale.
- ² Il verbale deve contenere almeno le presenze, un riassunto degli affari alla riunione, i risultati delle elezioni e le dichiarazioni a verbale.
- ³ Il verbale deve essere firmato dal presidente, dal direttore amministrativo e dal verbalizzante.
- ⁴ Dopo che il Consiglio di fondazione ne ha preso atto, viene comunicato alle aziende e si considera approvato se non vengono sollevate obiezioni entro tre settimane dalla notifica.



III. Consiglio di fondazione

Art. 10 Composizione

¹ Di norma, il Consiglio di fondazione è composto da

- 3 persone in rappresentanza dei datori di lavoro,
- 3 persone in rappresentanza dei lavoratori,
- 1 persona che rappresenta i beneficiari delle rendite (senza diritto di voto).

² A secondo della situazione, il numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori può essere inferiore o superiore a 3, a condizione che sia mantenuta la parità e che il numero minimo di membri non sia inferiore a 4.

³ Ogni azienda o gruppo di aziende può essere rappresentata da una sola persona nel Consiglio di fondazione.

⁴ Si costituisce da solo. Elege un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri sulla base di una rappresentanza paritaria.

⁵ Il direttore amministrativo e/o il suo sostituto partecipano alle riunioni a titolo consultivo.

⁶ Tutti i membri del Consiglio di fondazione e le persone elette dal Consiglio di fondazione sono soggetti alle norme di legge sull'integrità e sulla lealtà.

Art. 11 Candidatura

¹ Possono candidarsi come membri del Consiglio di fondazione con diritto di voto solo le persone che sono membri del Consiglio di fondazione e/o di una Commissione di previdenza aziendale e che sono assicurate a tempo pieno presso la Fondazione e non percepiscono una rendita dalla stessa.

² I rappresentanti dei datori di lavoro devono soddisfare i requisiti del datore di lavoro (art. 20 cpv. 2); i rappresentanti dei lavoratori devono soddisfare i requisiti dei lavoratori (art. 20 cpv. 3). Deve essere rispettato anche l'art. 10 cpv. 3.

³ Solo le persone che ricevono una rendita dalla Fondazione e che non sono assicurate attivamente presso la Fondazione possono candidarsi come rappresentanti dei beneficiari di rendite nel Consiglio di fondazione.

⁴ I candidati devono presentare almeno i seguenti documenti al fine di verificare la loro integrità e lealtà nei confronti della Fondazione:

- Estratto attuale del casellario giudiziario;
- Estratto attuale del registro delle esecuzioni;
- Dichiarazione sull'onore relativa a procedimenti giudiziari e amministrativi in corso;
- Curriculum vitae.



⁵ Le candidature scritte, corredate dai documenti giustificativi, devono essere presentate al Consiglio esecutivo entro 90 giorni prima dell'Assemblea dei delegati. Il Consiglio di fondazione può prevedere una scadenza più breve in caso di motivi importanti.

⁶ I candidati che non superano la verifica dell'integrità o non soddisfano i requisiti per la candidatura non saranno ammessi alle elezioni.

⁷ I nuovi candidati che superano il test di integrità saranno invitati a sostenere un colloquio con il Consiglio di fondazione.

⁸ Se i candidati sono più numerosi dei seggi da assegnare, i rappresentanti dei lavoratori in carica o i rappresentanti dei datori di lavoro in carica, a seconda della ripartizione dei candidati, possono presentare una raccomandazione elettorale all'organo elettorale.

Art. 12 Durata del mandato

¹ Il Consiglio di fondazione viene eletto per un mandato di tre anni. La rielezione è possibile.

² I membri con voto del Consiglio di fondazione escono dal Consiglio di fondazione se non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 11 cpv. 1 o le qualifiche di rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro (art. 20 cpv. 2 e 3). I rappresentanti dei beneficiari di rendite si dimettono se non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 11 cpv. 3.

³ Se non si verifica un evento di previdenza, l'uscita dei membri con diritto di voto può essere rinviata, d'intesa con il Consiglio di fondazione, al più tardi alla prossima Assemblea ordinaria dei delegati.

³ I rappresentanti uscenti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato interrotto senza il contemporaneo verificarsi di un evento assicurato e i rappresentanti uscenti dei datori di lavoro che non soddisfano più la qualifica di rappresentanti dei datori di lavoro possono rimanere in carica al massimo fino alla successiva assemblea ordinaria dei delegati.

⁴ I membri eletti nel corso del mandato succedono al mandato dei loro predecessori.

Art. 13 Limite di età

¹ Le persone che si candidano come nuovi membri del Consiglio di fondazione con diritto di voto non devono aver superato i 57 anni di età al momento dell'elezione.

² Le persone che si candidano come rappresentanti dei beneficiari di rendite non devono aver superato il 69° anno di età al momento dell'elezione.



³ Il limite di età per far parte del Consiglio di fondazione è di 75 anni per i rappresentanti dei beneficiari di rendite e di 69 anni per gli altri membri. I membri che hanno superato questo limite di età restano in carica al massimo fino alla successiva Assemblea ordinaria dei delegati.

Art. 14 Riunioni e risoluzioni

¹ Il Consiglio di fondazione è convocato dal presidente in caso di necessità o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

² Il quorum è raggiunto quando è presente la metà dei membri.

³ Le delibere sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, non si procederà né alla delibera né all'elezione.

⁴ Le delibere circolari sono ammesse se tutti i membri votano e non è richiesta la convocazione di una riunione del Consiglio di fondazione.

Art. 15 Competenze

¹ Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Organizza, conduce e supervisiona gli affari della Fondazione, la rappresenta nei confronti di terzi e svolge tutti i compiti che le competono in conformità con l'Atto della Fondazione. In particolare, è responsabile dei seguenti compiti:

- Preparazione e approvazione della relazione annuale, del bilancio annuale e dell'allegato;
- Delibera sulle richieste di modifica dell'Atto di fondazione e di scioglimento della Fondazione e porge proposte all'autorità di vigilanza;
- Emanazione del Regolamento di previdenza;
- Emanazione del Regolamento sugli investimenti;
- Emissione di ulteriori regolamenti;
- Approvazione dello schema di remunerazione e compenso;
- Approvazione dell'organigramma;
- Decisione sull'aumento del personale;
- Decisione sulla stipula e la risoluzione di contratti di affiliazione con un impatto diretto sul personale;
- Elezione e revoca del direttore amministrativo e del suo sostituto, della banca depositaria, degli amministratori dei beni e delle gestioni dei beni immobiliari;
- Elezione e revoca dei revisori dei conti;
- Elezione e revoca del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale;



- Determinazione dei tassi di interesse tecnici e delle basi tecniche;
- Decisione relativa all'assunzione di rischi assicurativi per conto della Fondazione;
- Determinazione delle regole per l'esercizio dei diritti degli azionisti;
- Approvazione del bilancio annuale;
- Esecuzione di compiti in conformità con le norme sugli investimenti;
- Decisioni relative all'accensione, alla concessione e alla garanzia di prestiti, crediti e ipoteche;
- Determinazione della riassicurazione;
- Approvazione della relazione annuale;
- Determinazione dei tassi d'interesse per gli interessi sul capitale di previdenza, sulle riserve dei contributi del datore di lavoro e sui patrimoni speciali della Fondazione e degli istituti di previdenza;
- Decisione sui benefici discrezionali, ad esempio in caso di difficoltà;
- Formazione continua regolare;
- Determinazione dei criteri di ammissione e della strategia di crescita;
- Regolamentazione della facoltà di firma.

² Il Consiglio di fondazione può delegare la preparazione e l'esecuzione delle proprie delibere o la supervisione di determinati affari a singoli membri, commissioni, direzione o terzi. Le persone delegate devono riferire al Consiglio di fondazione sulle attività loro assegnate.

Art. 16 Verbale

¹ Delle riunioni viene redatto un verbale.

² Il verbale deve contenere almeno le presenze, una sintesi degli affari alla riunione, le delibere e le dichiarazioni a verbale.

³ Il verbale deve essere firmato dal presidente, dal direttore amministrativo e dal verbalizzante.

⁴ Il documento sarà approvato nella riunione successiva. In casi urgenti è consentita l'approvazione all'unanimità per corrispondenza.

Art. 17 Formazione

¹ I membri del Consiglio di fondazione si sottopongono regolarmente a corsi di formazione. La formazione continua è garantita dalla partecipazione a seminari e conferenze specifiche LPP, dalla partecipazione a seminari della Fondazione e dalla lettura regolare di riviste professionali.



² Per ogni anno, i membri del Consiglio di fondazione devono partecipare ad almeno un seminario LPP su temi attuali della durata di una giornata intera o di due mezzegornate, nonché a un evento informativo di un'autorità di vigilanza LPP.

³ I nuovi membri eletti del Consiglio di fondazione devono inoltre partecipare a corsi introduttivi LPP di almeno due giorni interi o quattro mezzegornate entro il primo anno di mandato. I membri del Consiglio di fondazione che hanno già esperienza nel settore della previdenza professionale per motivi professionali sono esenti da questo requisito.

⁴ I revisori verificano, nell'ambito della relazione annuale, se i requisiti di formazione continua sono stati soddisfatti.



IV. Direzione amministrativa

Art. 18 Composizione

¹ La direzione è composta

- dal direttore amministrativo e
- del suo sostituto.

² Il direttore amministrativo e il suo sostituto sono eletti dal Consiglio di fondazione.

Art. 19 Competenze

¹ La direzione è responsabile dell'intero settore operativo della Fondazione e conduce le attività della Fondazione nell'ambito delle direttive del Consiglio di fondazione e delle disposizioni di legge sulla previdenza professionale.

² In particolare, è responsabile dei seguenti compiti:

- Esecuzione di tutti i regolamenti, concetti o linee guida per i quali non è responsabile un altro organo di fondazione;
- Proposte al Consiglio di fondazione;
- Assicurarci che gli organi di fondazione siano informati;
- Gestione dell'intera amministrazione aziendale;
- Emanare direttive interne e linee guida per l'organizzazione interna;
- Assunzione e licenziamento dei dipendenti;
- Elaborazione del budget;
- Elaborazione del piano del personale;
- Reporting sulle risorse umane;
- Richiesta di aumento del personale;
- Preparazione delle riunioni dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio di fondazione e di eventuali comitati;
- Sostegno alle commissioni di previdenza aziendale;
- Orientamento del Consiglio di fondazione sugli affari correnti e immediatamente su questioni straordinarie e importanti;
- Rappresentare la Fondazione all'esterno, nella misura in cui questo compito non sia svolto da un altro organismo, in particolare nei confronti delle autorità, dei revisori dei conti, dei periti, delle aziende affiliate e delle persone assicurate;



- Conclusione e risoluzione dei contratti d'affiliazione senza impatto diretto sul personale;
 - Conclusione e risoluzione dei contratti di mediazione;
 - Gestione dei beni immobiliari;
 - Gestione operativa della Fondazione.
- ³ La direzione può delegare compiti e responsabilità ai dipendenti.



V. Commissioni aziendali di previdenza

Art. 20 Composizione e costituzione

- ¹ La commissione aziendale di previdenza è composta da
 - almeno una persona che rappresenti il datore di lavoro e che sia stata nominata da quest'ultimo, e
 - almeno una persona che rappresenti i lavoratori e che sia eletta da questi ultimi al loro interno e senza il coinvolgimento del datore di lavoro.
- ² I rappresentanti dei datori di lavoro sono persone che partecipano al processo decisionale su importanti decisioni dell'azienda datrice di lavoro.
- ³ I rappresentanti dei lavoratori sono persone che non partecipano al processo decisionale su decisioni importanti dell'azienda datrice di lavoro.
- ⁴ Dovrà essere nominato un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- ⁵ L'elezione deve essere registrata in un verbale di elezione scritto con i dettagli della funzione del rappresentante all'interno dell'azienda e inviata alla Fondazione. La Fondazione deve essere informata immediatamente di qualsiasi modifica della funzione che influisca sulla qualifica di rappresentante dei lavoratori o dei datori di lavoro.
- ⁶ La Commissione aziendale di previdenza si costituisce da sola. Elegge un presidente tra i suoi membri.
- ⁷ I membri della Commissione aziendale di previdenza che sono anche membri del Consiglio di fondazione devono astenersi dalle questioni riguardanti la Fondazione.

Art. 21 Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

- ¹ I rappresentanti dei lavoratori saranno eletti in un'unica votazione. Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti, l'elezione sarà decisa per sorteggio.
- ² Se il numero dei candidati proposti per l'elezione non supera quello dei seggi da assegnare, le persone proposte si considerano elette a scrutinio tacito. Le nomine saranno comunicate ai lavoratori in forma adeguata.

Art. 22 Durata del mandato

- ¹ Di norma, il mandato è di 3 anni. Alla scadenza del mandato, i membri sono rieleggibili.



² I rappresentanti dei lavoratori devono lasciare la commissione di previdenza aziendale al termine del rapporto di lavoro.

³ I membri eletti nel corso del mandato succedono al mandato del loro predecessore.

Art. 23 Riunioni e delibere

¹ La Commissione aziendale di previdenza si riunisce su richiesta del presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

² Il quorum è raggiunto se è presente la metà dei membri.

³ Le delibere sono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, non viene adottata alcuna risoluzione.

⁴ Le delibere circolari sono ammissibili se tutti i membri votano e non è richiesta la convocazione di una riunione.

Art. 24 Competenze

¹ La Commissione aziendale di previdenza rappresenta gli interessi dell'istituto di previdenza nei confronti della Fondazione.

² I suoi compiti comprendono:

- Amministrazione della cassa di previdenza aziendale, in particolare il controllo del sistema di rendicontazione e il pagamento dei contributi sulla base delle relazioni del datore di lavoro o di persone ausiliarie incaricate dal datore di lavoro;
- L'emanazione e l'esecuzione del piano di previdenza, nonché la richiesta alla Fondazione di modifiche del piano di previdenza o l'istituzione di nuovi piani di previdenza;
- Richiesta al Consiglio di fondazione di prestazioni discrezionali, ad esempio in caso di difficoltà;
- Parere su domande e richieste presentate dalla Fondazione, dal datore di lavoro o dalle persone assicurate;
- Decisione sull'utilizzo dei fondi liberi del fondo di previdenza aziendale (il cosiddetto capitale non vincolato);
- Informazione delle persone assicurate e organizzazione di eventi adeguati a questo scopo;
- Designazione della rappresentanza per l'Assemblea dei delegati della Fondazione, composta da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori della commissione di previdenza aziendale, e relative istruzioni;



- Consenso alla modifica del contratto di affiliazione o alla sua risoluzione da parte dell'azienda.

Art. 25 Verbale

- ¹ Delle riunioni viene redatto un verbale.
- ² Le dichiarazioni dei singoli partecipanti alla riunione saranno registrate solo se espressamente richieste.
- ³ Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal verbalizzante.
- ⁴ Il documento sarà approvato nella riunione successiva. In casi urgenti è consentita l'approvazione all'unanimità per corrispondenza.
- ⁵ Le decisioni vengono comunicate alla Fondazione e alle persone assicurate dello stabilimento.



VI. Ulteriori disposizioni

Art. 26 Revisori dei conti e periti riconosciuti in materia di previdenza professionale

¹ I compiti dei revisori e del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale derivano dalle disposizioni di legge e dalle direttive emanate dall'autorità di vigilanza.

² Nella scelta dei revisori dei conti e del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, occorre assicurarsi che siano indipendenti dalla Fondazione. Se possibile, il perito in materia di previdenza professionale non deve lavorare per altre fondazioni collettive in diretta concorrenza con la Fondazione.

³ Se necessario, i revisori dei conti e il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale possono essere invitati a partecipare alle riunioni degli organi di fondazione a titolo consultivo.

Art. 27 Informazioni

¹ La direzione fornisce informazioni alle persone assicurate, alle aziende affiliate e a terzi su questioni ordinarie o sull'andamento degli affari della Fondazione.

² Le informazioni su questioni straordinarie saranno fornite dalla direzione dopo aver consultato il Consiglio di fondazione.

³ Le delibere del Consiglio di fondazione saranno comunicate per iscritto alle persone interessate.

Art. 28 Regolamento sulla firma

¹ La Fondazione si impegna nei confronti di terzi con firma collettiva a due.

² L'attuale potere di firma è riportato nell'iscrizione al Registro delle imprese dei Grigioni.

³ Le transazioni che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di fondazione sono di norma firmate dal presidente/ vicepresidente e dal direttore amministrativo o da chi ne fa le veci.

⁴ Le transazioni che rientrano nell'area di responsabilità della direzione, della gestione immobiliare e dei pagamenti a terzi devono essere firmate dal direttore amministrativo/vicedirettore amministrativo e da una seconda persona autorizzata a firmare.

⁵ Le operazioni nel settore degli investimenti in titoli sono effettuate dagli amministratori dei beni nell'ambito degli accordi contrattuali, a condizione che tali operazioni siano garantite dai conti e dai depositi della Fondazione.



Art. 29 Lealtà

- ¹ I responsabili devono sempre salvaguardare gli interessi della Fondazione e dei suoi beneficiari nell'esercizio delle loro funzioni.
- ² I legami di interesse, come interessi economici in aziende, funzioni esecutive in aziende, mandati pubblici o partecipazioni ad associazioni e partiti politici, devono essere resi noti nell'ambito della dichiarazione annuale di lealtà.
- ³ Le informazioni devono essere comunicate al Consiglio di fondazione e ai revisori dei conti.

Art. 30 Operazioni legali con parti correlate

- ¹ Le persone fisiche e giuridiche ai sensi dell'art. 48i cpv. 2 OPP2 sono considerate parti correlate della Fondazione o delle persone responsabili.
- ² Se possibile, devono essere evitate le transazioni legali con parti correlate. Sono esenti i negozi giuridici che rientrano nell'ordinaria amministrazione e il cui valore non supera i 1.000 franchi svizzeri per negozio giuridico e i 5.000 franchi svizzeri all'anno per parte contraente.
- ³ Ulteriori transazioni legali con parti correlate sono possibili solo se le particolari circostanze di mercato lo richiedono, se sono disponibili almeno due offerte concorrenti e se il Consiglio di fondazione è d'accordo.
- ⁴ Tutte le transazioni legali con parti correlate devono essere comunicate ai revisori dei conti nell'ambito del bilancio annuale.
- ⁵ Sono vietati i cosiddetti controcommerci e le transazioni legali con le persone responsabili.

Art. 31 Vantaggi patrimoniali

- ¹ I responsabili devono consegnare alla Fondazione tutte le prestazioni pecuniarie ricevute che vanno oltre le modalità di retribuzione stabilite per iscritto. Ciò comprende in particolare le prestazioni in denaro (contanti, buoni, retribuzioni), nonché le restituzioni, le retrocessioni e i pagamenti analoghi.
- ² L'accettazione di regali cosiddetti occasionali e di inviti a eventi è consentita, a condizione che il loro valore non superi i 300 franchi svizzeri per caso e i 1.000 franchi svizzeri per anno e per partner commerciale, ma non più di 2.500 franchi svizzeri. Le spese sostenute sono a carico della persona responsabile.

Art. 32 Astensione

- ¹ I responsabili si ritirano dalla riunione se viene discussa una questione che riguarda loro personalmente, il coniuge, il partner, i figli, i genitori o un'organizzazione con un legame di interessi.



² Se una persona responsabile deve astenersi, non può partecipare alle delibere né prendere parte al processo decisionale. Deve lasciare i locali della riunione prima della trattazione dell'argomento in questione.

Art. 33 Obbligo di segretezza

¹ I membri degli organi e tutte le altre persone della Fondazione e degli istituti di previdenza incaricate dell'attuazione della previdenza professionale sono tenuti alla segretezza su tutte le transazioni e sulla situazione personale e finanziaria degli assicurati e dei datori di lavoro.

² Tale obbligo permane anche dopo la cessazione dell'incarico come membro o dell'incarico amministrativo.

Art. 34 Responsabilità

I membri degli organi direttivi e tutte le altre persone incaricate dell'attuazione della previdenza professionale della Fondazione e delle casse di previdenza aziendali sono responsabili per i danni che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano alla Fondazione o alla cassa di previdenza aziendale (art. 52 LPP).

Art. 35 Indennità

¹ I membri degli organi della Fondazione possono essere compensati per le loro attività, a meno che non siano impiegati dalla Fondazione nella loro attività principale.

² Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'emanazione di un regolamento sulle retribuzioni.

Art. 36 Lingua determinante

Il presente regolamento sarà tradotto in altre lingue, a seconda dei casi. Per l'interpretazione dei regolamenti fa fede la versione in lingua tedesca.



Art. 37 Entrata in vigore; modifiche

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2024. Sostituisce il precedente regolamento organizzativo.

² I regolamenti devono essere sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza competente.

³ Il regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento nell'ambito delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione. Le modifiche devono essere sottoposte all'esame dell'autorità di vigilanza competente.

Coira, 26 gennaio 2024

Il Consiglio di fondazione